

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Schemi di provvedimenti legislativi: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. - Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo. (N. 65) (Seguito della discussione) .	207
BOZZI - CRISPO - ALLARA - RUBILLI - MONTEFORTE - LIBONATI - PIETRIBONI - MATTARELLA - BIANCO - ALTAVILLA - LUCIFERO - AVANZINI MASSIMO - GRIECO - BENCIVENGA - BERLINGUER - GUARINO AMELLA - TRIPEPI - SCHIAVI - SOTGIU - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi, distrutti in occasione di eventi bellici, di tumulti popolari, di incendi, terremoti, inondazioni ed altre pubbliche calamità (N. 77) (Discussione)	213
CRISPO, Relatore - TRAINA - AMATUCCI - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, relativo all'applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi (N. 88) (Discussione)	214
GRIECO, Relatore - LUCIFERO - AMATUCCI - BERLINGUER - PRESIDENTE	
<hr/> La seduta comincia alle 10.	
SOTGIU, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
Seguito della discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. - Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo. (N. 65).	
PRESIDENTE fa presente che il giorno 22 scadrà il termine per l'applicazione del secondo provvedimento incluso nello schema sottoposto alle Commissioni riunite, e cioè	

quello riguardante il collocamento a riposo dei primi cinque gradi dei dipendenti statali. Occorre che, prima di quella data, il Consiglio dei Ministri, presa conoscenza del parere della Consulta, decida su tali collocamenti a riposo. Propone pertanto che, sospeso l'esame del primo provvedimento, che potrà essere ripreso in seguito, le Commissioni riunite deliberino nei riguardi del secondo, in modo che il relativo parere possa essere tempestivamente trasmesso al Governo.

(Così rimane stabilito).

Comunica che il Relatore Calamandrei, al quale si è associato il Consultore Bozzi, ha proposto di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo l'interessato può, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere in opposizione al Ministro dal quale dipende, e chiedere di essere sentito personalmente. Sull'opposizione decide il Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Sezione speciale del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702.

« Contro le decisioni sull'opposizione non è ammesso alcun gravame sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

« Per i dipendenti civili e militari collocati a riposo, non su domanda, in conformità del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine per ricorrere in opposizione decorre dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

BOZZI chiarisce che l'emendamento proposto mira a porre riparo al più grave inconveniente del provvedimento in esame, ossia alla mancanza di possibilità di difesa da parte del funzionario collocato a riposo. Esso prevede una forma di opposizione già contemplata nel nostro ordinamento giuridico e amministrativo: cioè il ricorso alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato. Si è espressamente menzionata la facoltà dell'interessato di essere sentito personalmente, perché si è voluta determinare la possibilità di un contatto immediato e diretto tra il funzionario e il capo dell'amministrazione, per eliminare quelle inframmettenze di carattere burocratico che possono fuorviare in casi così delicati la decisione spontanea.

Per evitare poi una disparità di trattamento fra i collocati a riposo in base al decreto del 1944, sotto il Governo Bonomi,

e coloro che saranno colpiti in base al decreto in esame, si estende la possibilità del ricorso anche ai primi. L'emendamento proposto viene così a ristabilire quel principio di diritto comune che rappresenta la possibilità della difesa di fronte ad una accusa.

Rileva poi che l'articolo 1 al primo comma prevede il collocamento a riposo anche di quei funzionari dei primi cinque gradi nei confronti dei quali si sia già esperito un giudizio di epurazione. Se è vero che il nuovo provvedimento mira ad eliminare alcune deficienze che sembra si siano in passato verificate in materia di epurazione, tale esigenza non deve contrastare col principio fondamentale della cosa giudicata. È pertanto necessario che nei confronti di quei funzionari, per i quali il giudizio di epurazione si sia concluso con una decisione definitiva che non preveda alcuna sanzione, la potestà di collocamento a riposo sia preclusa. Così il collocamento a riposo potrà avvenire soltanto nei confronti di quei funzionari per i quali il giudizio di epurazione non è stato iniziato o si è concluso con una sanzione minore. All'obiezione che non sarebbe possibile il collocamento a riposo dei funzionari per i quali il giudizio di epurazione si sia concluso senza alcuna sanzione, si può osservare che l'ordinamento giuridico degli impiegati prevede la dispensa nell'interesse del servizio, circondandola però di particolari cautele, come la contestazione degli addebiti e la possibilità di ricorso. Quindi, anche per i suddetti funzionari esiste sempre la possibilità di dispensarli dal servizio in base alle leggi normali.

Per queste considerazioni propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « dall'esaurimento del giudizio di epurazione », il seguente inciso: « ma non nei confronti dei dipendenti civili e militari per i quali il giudizio di epurazione si sia concluso con decisione definitiva che non preveda sanzione di alcun genere ».

CRISPO riconosce opportuno estendere il principio di cui all'emendamento proposto dal Consultore Bozzi anche ai procedimenti di epurazione pendenti, per evitare il collocamento a riposo prima che sia esaurito un procedimento di epurazione che potrebbe terminare con esito favorevole per l'interessato. Propone pertanto il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo: « L'esercizio di tale facoltà è sospeso in pendenza del giudizio di epurazione ed è precluso quando il giudizio sia stato definito ».

Osserva poi che sarebbe opportuno delimitare meglio i casi in cui eccezionalmente può essere esercitata la facoltà del collocamento a riposo. Difatti l'articolo 1 stabilisce che si può disporre il collocamento a riposo degli impiegati « nell'interesse del servizio ». Gli sembra una formula assai vaga che può dar luogo a deprecabili arbitri.

Propone pertanto che il primo comma dell'articolo 1 sia così emendato.

« Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nei soli casi di evidente incompatibilità col servizio, il collocamento a riposo », fermo restando il resto del comma.

ALLARA ritiene che la norma dell'articolo 1 accordi un eccessivo potere discrezionale all'autorità competente. In ogni modo, ciò che più lo preoccupa, da un punto di vista di tecnica giuridica, è il coordinamento del provvedimento in discussione con quello relativo all'epurazione delle pubbliche amministrazioni. In base alle dichiarazioni della relazione ministeriale ed al fatto che i due provvedimenti sono congiuntamente sottoposti all'esame delle Commissioni riunite, non può esservi dubbio sul loro collegamento. Osserva che, invece, nel provvedimento in discussione si parla di collocamento a riposo « nell'interesse del servizio », con una espressione di una genericità impressionante, che non concorda affatto con la formula adoperata nel decreto per l'epurazione. Il provvedimento in esame risponde a due esigenze: la prima è di carattere processuale, su cui non può esistere dissenso: rendere, cioè, più rapido il procedimento dell'epurazione, eliminando le lungaggini finora lamentate; la seconda è di carattere sostanziale: colpire, cioè, coloro che sono stati già giudicati e prosciolti nei giudizi di epurazione. A tale finalità, che è assai discutibile, egli dichiara di essere nettamente contrario.

Propone pertanto che il primo comma dell'articolo 1 sia così emendato:

« Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, sempre che non si sia già esaurito, con provvedimento definitivo, il giudizio di epurazione, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, i quali abbiano

dato, con il loro comportamento in ufficio o fuori ufficio, prova di faziosità fascista o malcostume fascista ».

RUBILLI ritiene che il provvedimento in esame non sia che una ripetizione inutile, e in un certo senso dannosa, dell'altro decreto relativo all'epurazione. In ogni modo è del parere che esso non debba essere esteso ai funzionari inamovibili.

MONTEFORTE osserva che anche il provvedimento in discussione si basa sul criterio dell'incompatibilità. Pertanto, non crede che si possa accogliere l'emendamento col quale si mira ad escludere dal collocamento a riposo coloro che siano stati già prosciolti in seguito a giudizio di epurazione.

Si dichiara anche contrario all'emendamento proposto dai Consultori Calamandrei e Bozzi, perché non c'è ragione di creare la possibilità di una nuova decisione che potrebbe essere in contrasto con quella del collocamento a riposo. Sarebbe meglio, a suo avviso, stabilire soltanto che il collocamento a riposo non può essere disposto se non dopo aver sentito l'interessato.

PRESIDENTE fa presente che l'accoglimento della proposta del Consultore Monteforte importerebbe la necessità di chiedere la proroga del termine per l'applicazione del provvedimento che, come è noto, scade il 22 gennaio.

MONTEFORTE, pur riconoscendo che sarà necessario prorogare il termine per l'esercizio della facoltà del collocamento a riposo, insiste nel suo emendamento, che potrebbe essere così formulato:

« Il provvedimento di collocamento a riposo dovrà essere preso dopo aver sentito l'interessato ».

LIBONATI si sofferma sulla necessità di escludere dall'applicazione del provvedimento i funzionari di grado quinto. A tal fine alle parole: « appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale », suggerisce di sostituire le seguenti: « appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ».

PIETRIBONI premette che si rende conto che il giudizio di epurazione può anche, senza essere arrivato ad una estrema definizione nei riguardi dell'epurando, aver messo in luce dati di fatto particolari che rendano incompatibile il funzionario con la permanenza in servizio. Non può convincersi però, che il provvedimento di collocamento a riposo possa essere completamente autonomo

dalla procedura di epurazione, e quindi, aggravando pregiudizialmente la condizione dell'epurando di fronte a chi lo deve giudicare, si possa far luogo al suo collocamento a riposo. Questo è il punto più delicato sul quale occorre fissare l'attenzione, perché può darsi la possibilità che sorgano due giudizi discordanti una piena assoluzione dell'epurando di fronte alla Commissione di epurazione e una condanna dello stesso epurando, in forma di collocamento a riposo, da parte del Consiglio dei Ministri.

Propone perciò che il secondo comma dell'articolo 1 sia così emendato:

« Tale facoltà può essere esercitata, in relazione alle risultanze del giudizio di epurazione, entro 60 giorni dalla pronuncia del giudizio di epurazione ».

Inoltre, nel caso che l'articolo 1 fosse emendato nel senso indicato dai Consultori Calamandrei e Bozzi, a togliere il dubbio che non sia possibile ricorrere alla Corte dei conti per il trattamento di quiescenza del funzionario collocato a riposo, propone di aggiungere: « salvo il ricorso alla Corte dei conti per il trattamento di quiescenza ».

PRESIDENTE fa presente al Consultore Pietriboni, in merito alla sua proposta di aggiunta al secondo comma dell'articolo 1, che il Consultore Crispo ha presentato un analogo emendamento così concepito.

« L'esercizio di tale facoltà è sospeso in pendenza del giudizio di epurazione ed è precluso quando il giudizio sia stato definito ».

PIETRIBONI dichiara di associarsi all'emendamento Crispo, ritirando la sua prima proposta.

MATTARELLA osserva che l'emendamento del Consultore Monteforte prevede una procedura che, da un punto di vista formale, è senza dubbio la più giusta e logica. Senonché, ove tale emendamento fosse accolto, sarebbe necessario prorogare, come ha rilevato giustamente il Presidente, il termine per i collocamenti a riposo. Ciò non farebbe buona impressione nell'opinione pubblica, perché i termini per l'epurazione sono stati prorogati troppe volte. Pertanto, pur riconoscendo fondata la preoccupazione del Consultore Monteforte, dichiara di aderire all'emendamento Bozzi.

BIANCO è d'avviso che l'emendamento proposto dai Consultori Calamandrei e Bozzi all'ultimo comma dell'articolo 1 possa essere approvato, perché l'opposizione che con esso

verrebbe consentita all'interessato contro il provvedimento di collocamento a riposo, offre garanzie non minori di quella dell'audizione preliminare. In altri termini si tratta di uno spostamento nel tempo della facoltà di difesa, di un procedimento in contraddittorio, come è previsto nella procedura ordinaria.

Dichiara invece di essere contrario all'emendamento proposto dal Consultore Bozzi al secondo comma dell'articolo 1, perché il fatto che il giudizio di epurazione si sia chiuso con una pronuncia di proscioglimento non può essere ritenuto tale da precludere l'adozione di un ulteriore provvedimento, quale quello del collocamento a riposo, che si fonda anch'esso sul presupposto di una incompatibilità del funzionario. Se fosse lecito un raffronto, si potrebbe pensare al caso di un procedimento disciplinare che può aprirsi nonostante il proscioglimento in sede penale. Vale a dire il procedimento di epurazione si è concluso col proscioglimento che lascia però sussistere, sulla figura politica e morale del funzionario, ancora alcuni dubbi, i quali possono legittimare l'esercizio della facoltà prevista nel provvedimento in esame da parte del Consiglio dei Ministri.

ALTAVILLA si associa agli emendamenti proposti dai Consultori Bozzi e Crispo al secondo comma dell'articolo 1. Pone in evidenza che, se l'emendamento del Consultore Bozzi non fosse accolto, un funzionario prosciolto dal giudizio di epurazione, potrebbe poi essere collocato a riposo. Se poi non fosse accolto l'emendamento Crispo, si creerebbe una situazione di inferiorità per quei funzionari il cui giudizio di epurazione sia in pendenza.

LUCIFERO dichiara che voterà a favore dell'emendamento del Consultore Allara e subordinatamente a favore di quello proposto dal Consultore Crispo. Ritiene giusto che ci si preoccupi di garantire coloro che hanno già subito un procedimento epurativo e ne siano usciti prosciolti. È giusto anche provvedere per coloro che hanno in corso un procedimento di epurazione. Coloro però sui quali finora non c'è stato nulla da dire corrono il rischio di essere più esposti al procedimento in discussione. Occorre quindi garantire ad essi la possibilità di difesa.

AVANZINI MASSIMO osserva che qualora i vari emendamenti proposti fossero accolti, il provvedimento in esame sarebbe nella quasi totalità reso inefficace. Tanto varrebbe quindi respingerlo addirittura. E

ciò anche per un'altra considerazione. Il Consultore Pietriboni ha infatti giustamente rilevato che questo provvedimento ha un carattere epurativo sarebbe meglio quindi lasciare operare nel campo dell'epurazione soltanto il primo decreto che riguarda appunto l'epurazione delle pubbliche amministrazioni.

In ogni modo, se il decreto che riguarda il collocamento a riposo dei funzionari dei primi cinque gradi dovesse essere approvato, egli si dichiara favorevole tanto all'emendamento Bozzi che agli emendamenti Crispo e Pietriboni. In altri termini è opportuno che durante la pendenza del giudizio di epurazione rimanga sospeso l'esercizio della facoltà accordata al Consiglio dei Ministri.

SOTGIU ritiene che nella discussione fin qui svolta sia stata dimenticata la natura peculiare del provvedimento in esame. Infatti, se fossero accolti i vari emendamenti si ritornerebbe a quel criterio penalistico che esula, come già è stato giustamente rilevato, dalla natura del provvedimento stesso, il quale, solo in via eccezionale, accorda al Consiglio dei Ministri la facoltà di collocare a riposo i funzionari dei primi cinque gradi. Crede pertanto necessario riaffermare che il criterio sul quale si basa il provvedimento è sempre quello dell'incompatibilità fra il funzionario e la pubblica amministrazione.

Ciò premesso, ritiene sia da approvarsi l'emendamento dei Consultori Calamandrei e Bozzi all'ultimo comma dell'articolo 1, col quale si concede al funzionario la possibilità di opposizione contro il provvedimento di collocamento a riposo. È giusto che prima di essere collocato a riposo egli possa far sentire le sue ragioni.

Dichiara infine che il principio della non impugnabilità dei provvedimenti di collocamento a riposo non deve estendersi al trattamento di quiescenza. Presenta perciò un emendamento aggiuntivo al penultimo comma dell'emendamento proposto dai Consultori Bozzi e Calamandrei, nei seguenti termini « salvo per quanto riguarda il trattamento di quiescenza ».

PRESIDENTE fa notare al Consultore Sotgiu che il Consultore Pietriboni ha già presentato un emendamento analogo.

SOTGIU dichiara di ritirare il suo emendamento e di associarsi a quello del Consultore Pietriboni.

GRIECO osserva che il provvedimento in esame, per quanto preveda una sanzione di carattere epurativo, non può confondersi

con il decreto che riguarda l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, perché ha un carattere particolare che sfugge alla procedura prevista per i giudizi di epurazione. Da ciò deriva il potere discrezionale attribuito al Consiglio dei Ministri. Egli si dichiara perciò contrario ai vari emendamenti proposti, perché essi ricondurrebbero il provvedimento stesso nell'ambito delle disposizioni adottate per l'epurazione. Anche se il collocamento a riposo è sostanzialmente un provvedimento epurativo, a suo avviso non rientra nelle condizioni fissate dalla legge perché i funzionari siano sottoposti a giudizio di epurazione. Si tratta di disciplinare altri casi non contemplati dal decreto relativo all'epurazione. A tale proposito richiama l'attenzione sulla posizione di un funzionario, ad esempio, che sia stato per lungo tempo capo di gabinetto di un ministro fascista, senza aver compiuto atti che ricadano sotto la legge di epurazione e che tuttavia, a giudizio del capo dell'amministrazione, non dia affidamento di servire con fedeltà il nuovo Governo democratico. È evidente in tal caso l'opportunità che questo funzionario sia collocato a riposo.

ALTAVILLA fa osservare che il collocamento a riposo di tale funzionario costituirebbe un vero e proprio atto di arbitrio politico.

BENGIVENGA è dello stesso avviso.

GRIECO obietta che il collocamento a riposo non può costituire mai un atto di arbitrio politico, perché viene preso dal Consiglio dei Ministri che è composto dai rappresentanti dei vari partiti. Ritiene che ciò costituisca una garanzia, in quanto questi uomini potranno sempre correggere eventuali abusi ed errori dei capi delle varie amministrazioni.

BERLINGUER ritiene necessario riaffermare che, come ha osservato giustamente il Consultore Grieco, il provvedimento in esame ha un carattere sostanzialmente diverso dai precedenti decreti in materia di epurazione. Ciò è provato dalla dizione stessa « nell'interesse del servizio », contenuta nell'articolo 1, e che il Consultore Crispo vorrebbe eliminare, sì da porre quasi nel nulla l'efficacia del provvedimento stesso. Giova inoltre osservare che le nuove norme non vengono a colpire con una patente di indegnità i funzionari collocati a riposo, ma semplicemente mirano ad allontanarli dal servizio per un criterio di incompatibilità che non può essere valutato in sede di giudizio di epurazione, ma che è rimesso

soltanto ai poteri discrezionali del Consiglio dei Ministri.

Osserva che, approvati i principi informativi del provvedimento, sarà bene non introdurre emendamenti tali da annullarne quasi la portata. Ed aggiunge che se fosse accolto l'emendamento del Consultore Monteforte, si procrastinerebbe ancora, come ha giustamente rilevato il Consultore Mattarella, l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, cosa che non sarebbe consigliabile perché accrescerebbe il senso di disagio che, a questo riguardo, esiste nel Paese.

Conclude dichiarando che per queste ragioni voterà contro i vari emendamenti proposti, eccezione fatta per quello relativo alla possibilità di una discolta, entro un brevissimo tempo, da parte dei funzionari sottoposti al provvedimento di collocamento a riposo.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, riaffermato il carattere essenzialmente politico e rivoluzionario del provvedimento, rileva che è proprio in opposizione ad esso che sono state fatte le varie proposte di emendamento.

Dichiara tuttavia di essere favorevole all'emendamento proposto all'ultimo comma dell'articolo 1 dai Consultori Calamandrei e Bozzi allo scopo di far salvo il principio dell'audizione dell'incolpato, per quanto a stretto rigore neppure questo emendamento sarebbe necessario.

LIBONATI osserva che l'emendamento proposto dal Consultore Crispo per escludere dal collocamento a riposo i funzionari per quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, o sia ancora pendente un giudizio, snaturerebbe il decreto in esame. Se il provvedimento in discussione rientra nel quadro generale dell'epurazione, si può anche ammettere che non si segua una procedura che offra maggiori garanzie. Con l'emendamento del Consultore Crispo, si verrebbe invece a costituire un precedente che non avrebbe nulla a che fare con la materia dell'epurazione e che potrebbe essere nuovamente adottato, ad epurazione finita, in altra sede ed in altro campo. In tal caso l'atto di arbitrio, che è stato paventato da alcuni Consultori, verrebbe definitivamente consacrato in altre disposizioni, il che sarebbe inopportuno e sommamente deprecabile.

BOZZI tiene a dichiarare che la sua proposta di emendamento parte dal presupposto che il provvedimento di collocamento a riposo è strettamente connesso con il decreto che riguarda l'epurazione, presupposto rico-

nosciuto anche nella relazione ministeriale. Proprio per questa ragione è, a suo avviso, necessario un coordinamento fra l'uno e l'altro provvedimento, per evitare la violazione del principio della cosa giudicata. Alle stesse considerazioni si ispira l'altro emendamento da lui stesso proposto al secondo comma dell'articolo 1. Rileva d'altra parte che non sarebbe opportuno estendere l'efficacia di questo emendamento anche all'altro, perché si correrebbe il rischio, come ha giustamente osservato il Consultore Mattarella, di prolungare nel tempo l'epurazione il che, per evidenti ragioni di opportunità, non sarebbe augurabile.

GUARINO AMELLA si dichiara contrario al provvedimento in discussione perché concede un potere arbitrario al Consiglio dei Ministri. Non si può, a suo giudizio, approvare un provvedimento che prescinda, per spirito di parte, da ogni criterio di giustizia e di legalità. Propone pertanto che le Commissioni riunite esprimano parere sfavorevole.

LUCIFERO, BENCIVENGA, TRIPEPI, RUBILLI e ALTAVILLA si associano al Consultore Guarino Amella.

PRESIDENTE crede necessario di ricordare, che nella seduta precedente, è stato respinto un ordine del giorno presentato dai Consultori Lucifero, Allara, Crispo e Bencivenga, col quale si invitavano le Commissioni riunite ad esprimere parere contrario ai provvedimenti in discussione, in quanto contrastanti coi principi del diritto naturale e con tutta la tradizione giuridica italiana. La proposta del Consultore Guarino Amella riproduce il contenuto dell'ordine del giorno suddetto ed è chiaro che non si può ritornare su una decisione già adottata. Coloro che sono contrari al provvedimento potranno votare contro gli articoli.

Fa presente che al primo comma dell'articolo 1 è stato presentato dal Consultore Allara il seguente emendamento.

«Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, sempre che non si sia già esaurito con provvedimento definitivo il giudizio di epurazione, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, i quali abbiano dato, con il loro comportamento in ufficio

o fuori ufficio, prova di faziosità fascista o malcostume fascista ».

Lo pone in votazione avvertendo che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da questa e dalle successive votazioni.

(Non è approvato).

Pone quindi in votazione il seguente emendamento proposto dal Consultore Crispo al primo comma dell'articolo 1:

« Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nei soli casi di evidente incompatibilità con il servizio, il collocamento a riposo », fermo restando il resto del comma

(È approvato).

Ricorda che al primo comma dell'articolo 1 il Consultore Labonati ha presentato un emendamento consistente nella sostituzione, alle parole, « appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale », delle seguenti: « appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ».

Lo pone in votazione

(Non è approvato).

Ricorda che al secondo comma dell'articolo 1 il Consultore Crispo ha presentato il seguente emendamento, cui si è associato il Consultore Pietriboni:

« L'esercizio di tale facoltà è sospeso in pendenza del giudizio di epurazione ed è precluso quando il giudizio sia stato definito ».

Lo pone in votazione.

(Non è approvato).

MONTEFORTE dichiara di ritirare il suo emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE fa presente che al secondo comma dell'articolo 1 il Consultore Bozzi ha presentato una proposta di emendamento consistente nell'aggiunta, alle parole: « dall'esaurimento del giudizio di epurazione », del seguente inciso: « ma non nei confronti dei dipendenti civili e militari per i quali il giudizio di epurazione si sia concluso con decisione definitiva che non preveda sanzioni di alcun genere », fermo restando il resto del comma.

Lo pone in votazione.

(È approvato).

Ricorda che all'ultimo comma dell'articolo 1 i Consultori Calamandrei e Bozzi, ai quali si è associato il Consultore Schiavi, hanno proposto un emendamento sostitutivo così concepito:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo l'interessato può, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere in opposizione al Ministro dal quale dipende e chiedere di essere sentito personalmente.

« Sull'opposizione decide il Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Sezione speciale del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702.

« Contro le decisioni sull'opposizione non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale

« Per i dipendenti civili e militari collocati a riposo, non su domanda, in conformità del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine per ricorrere in opposizione decorre dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto »

Lo pone in votazione.

(È approvato).

Ricorda infine che al penultimo comma dell'emendamento testé approvato, il Consultore Pietriboni, a cui si è associato il Consultore Sotgiu, ha proposto di apportare la seguente aggiunta: « salvo il ricorso alla Corte dei conti per il trattamento di quiescenza »

Lo pone in votazione.

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 2)

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole al provvedimento riguardante il collocamento a riposo dei funzionari dei primi cinque gradi ed avverte che la discussione dell'altro provvedimento compreso nello stesso schema, quello cioè relativo all'epurazione, sarà ripresa nella prossima seduta delle Commissioni riunite.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi, distrutti in occasione di eventi bellici, di tumulti popolari, di incendi terremoti, inondazioni ed altre pubbliche calamità. (N. 77).

CRISPO, *Relatore per la Commissione Giustizia*, chiarisce che il provvedimento in esame mira alla ricostituzione dei documenti

già esistenti negli archivi comunali e distrutti per motivi bellici, ferme rimanendo le disposizioni del decreto 15 novembre 1925, n. 2071, che provvedono nello stesso senso per le distruzioni connesse a pubbliche calamità. Ritene che il provvedimento meriti senz'altro approvazione.

Crede di dover fare una sola osservazione nei riguardi nell'articolo 4, in cui si stabilisce che la ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta con deliberazione di un'apposita Commissione e che gli atti e i documenti così ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato distrutto. D'accordo con il Consultore Bozzi, relatore del provvedimento per la Commissione Affari politici e amministrativi, propone di integrare la norma suddetta nel senso che non si debba limitare l'invalidità dell'atto ricostituito al solo caso che tale atto possa risultare successivamente difforme da una copia autentica dell'originale andato distrutto, ma la si debba estendere anche ad altri casi in cui si possa provare che il documento ricostituito non risponda all'originale, come, ad esempio, mediante prova testimoniale od altro.

A tale fine propone il seguente emendamento: sostituire alle parole: « La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta con deliberazione della Commissione e », le seguenti. « La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione che deve essere affissa nell'albo comunale per la durata di dieci giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale.

« Trascorso detto termine senza opposizione », fermo restando il resto dell'articolo.

PRESIDENTE osserva che quanto emendamento potrà essere esaminato quando verrà in discussione l'articolo 4. Invita quindi la Commissione a passare all'esame degli articoli.

(Si approva senza discussione l'articolo 1).

TRAINA, all'articolo 2, propone di aggiungere in fine le parole: « che abbiano competenza ».

PRESIDENTE fa osservare che l'aggiunta non gli sembra necessaria.

TRAINA non insiste.

(Si approva l'articolo 2 nel testo governativo — Si approva pure l'articolo 3).

PRESIDENTE, all'articolo 4, ricorda che i Consultori Crispo e Bozzi hanno proposto

un emendamento, di cui il primo ha dato ragione in sede di discussione generale.

AMATUCCI ritiene che sarebbe meglio disporre la notifica all'interessato perché è a tutti noto come funzionano gli albi pretori.

PRESIDENTE osserva che l'affissione all'albo pretorio è una forma di notificazione. Suggestisce di allungare piuttosto il termine previsto nell'emendamento proposto dai Consultori Crispo e Bozzi, portandolo a venti giorni.

CRISPO e BOZZI *Relatori* aderiscono.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 4 nel testo emendato proposto dai relatori e con la modificazione da lui suggerita.

(È approvato — Si approvano senza discussione gli articoli 6, 7 e 8)

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, relativo all'applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi. (N. 88).

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, fa presente che il provvedimento in esame riguarda la composizione delle Commissioni per il confino. A tali Commissioni, che sono quelle provinciali e quella di appello, è stata affidata, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi. Si propone ora che la composizione di queste Commissioni sia integrata con la partecipazione dell'Alto Commissario e dei suoi delegati allo scopo di invigilare che le accuse siano convalidate da una più completa documentazione. La esperienza ha dimostrato la necessità di una simile partecipazione e, in considerazione di ciò, ritiene che il provvedimento possa essere approvato.

LUCIFERO ricorda che, in sede di discussione della legge sulle Corti straordinarie di assise, i poteri di appello dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo sono stati eliminati.

In considerazione poi del fatto che l'Alto Commissariato è in via di liquidazione, ritiene che si debba esprimere parere sfavorevole al provvedimento in esame, perché esso ormai è superato dagli avvenimenti.

PRESIDENTE fa osservare che il diritto di appello in parola non è il diritto di appello contro le sentenze. Qui si tratta di un diritto di appello contro le deliberazioni delle Commissioni, che è cosa del tutto diversa.

AMATUCCI raccomanda che nei procedimenti che avvengono davanti alle Commissioni provinciali o a quelle di appello, sia data comunicazione agli incolpati dei documenti che li riguardano, cosa che adesso non avviene.

BERLINGUER rileva che le osservazioni del Consultore Lucifero non sono fondate. Una prima osservazione riguarda il diritto di appello. A tale proposito il Presidente ha fatto rilevare che qui si tratta di un istituto di specie diversa da quello ordinario.

Con la seconda osservazione si afferma che è inutile introdurre nelle Commissioni di

confino, un rappresentante dell'Alto Commissariato perché esso è in via di liquidazione, al che obietta che le funzioni attribuite all'Alto Commissariato con il provvedimento in discussione cadranno automaticamente non appena l'Alto Commissariato avrà effettivamente cessato di esistere.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo unico del provvedimento.

(È approvato).

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento.

La seduta termina alle 12.30.

